Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/2061(INI)

11.9.2025

PROGETTO DI PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per il controllo dei bilanci

sull'attuazione del regime di condizionalità dello Stato di diritto
(2025/2061(INI))

Relatore per parere: Michał Wawrykiewicz

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni presenta alla commissione per i bilanci e alla commissione per il controllo dei bilanci, competenti per il merito, quanto segue :

Emendamento 1

Proposta di risoluzione
Visto 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– vista la sua risoluzione del 24 aprile 2024 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE riguardanti l'Ungheria per rafforzare lo Stato di diritto, e sulle relative implicazioni di bilancio[1 bis]***,***
	[1 bis] ***Testi approvati, P9_TA(2024)0367.***

Or. en

Emendamento 2

Proposta di risoluzione
Visto 12 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2024 sulla situazione in Ungheria e sui fondi dell'UE congelati[1 bis]***,***
	[1 bis] ***GU C, C/2024/5742, 17.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5742/oj.***

Or. en

Emendamento 3

Proposta di risoluzione

Visto 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– vista la sua risoluzione del 15 settembre 2022 sulla proposta di decisione del Consiglio in merito alla constatazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione[1 bis]***,***

[1 bis] ***GU C 125 del 5.4.2023, pag. 463.***

Or. en

Emendamento 4

Proposta di risoluzione
Visto 14 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2022 sullo Stato di diritto e le conseguenze della sentenza della CGUE[1 bis]***,***

[1 bis] ***GU C 347 del 9.9.2022, pag. 168.***

Or. en

Emendamento 5

Proposta di risoluzione
Visto 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti

fondamentali[1 bis]***,***

[1 bis] ***GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2.***

Or. en

Emendamento 6

Proposta di risoluzione
Visto 15 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione[1 bis]***,***

[1 bis] ***GU C 433 del 23.12.2019, pag. 66.***

Or. en

Emendamento 7

Proposta di risoluzione
Visto 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– vista la sua risoluzione del 5 maggio 2022 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE concernenti la Polonia e l'Ungheria[1 bis]***,***

[1 bis] ***GU C 465 del 6.12.2022, pag. 147.***

Or. en

Emendamento 8

Proposta di risoluzione
Visto 17 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– vista la sua risoluzione del 1° giugno 2023 sulle violazioni dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria e i fondi dell'UE congelati[1 bis]***,***
	[1 bis] ***GU C, C/2023/1223, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1223/oj.***

Or. en

Emendamento 9

Proposta di risoluzione
Visto 19 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– visto il ricorso proposto dal Parlamento contro la Commissione il 25 marzo 2024 nella causa C-225/24, con cui si chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) di annullare la decisione di esecuzione C(2023)9014 della Commissione, del 13 dicembre 2023[1 bis]***,***
	[1 bis] ***GU C, C/2024/3063, 13.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3063/oj.***

Or. en

Emendamento 10

Proposta di risoluzione
Visto 21

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
– viste le osservazioni delle missioni d'informazione della commissione per il	– viste le osservazioni delle missioni d'informazione della commissione per il

controllo dei bilanci in Ungheria dal 15 al 17 maggio 2023 e in Slovacchia dal 26 al 28 maggio 2025,	controllo dei bilanci in Ungheria dal 15 al 17 maggio 2023 e in Slovacchia dal 26 al 28 maggio 2025***, nonché della missione d'informazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni in Ungheria dal 14 al 16 aprile 2025***,

Or. en

Emendamento 11

Proposta di risoluzione
Visto 29 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– visto lo studio richiesto dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, dal titolo "Applicazione del diritto dell'UE nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia"[1 bis]***, pubblicato nel gennaio 2024,***

[1 bis] https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document/IPOL_STU(2024)755914.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
A. considerando che l'UE si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, come stipula l'articolo 2 TUE; che tali valori ***si riflettono nei diritti fondamentali enunciati nella Carta, quali la parità tra***	A. considerando che l'UE si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, come stipula l'articolo 2 TUE; che tali valori ***sono comuni agli Stati membri, oltre a riflettersi ed essere integrati nei***

donne e uomini, la non discriminazione e il diritto di contrattazione e azione collettiva, conformemente al diritto dell'UE e alla legislazione e alle prassi nazionali, e sanciti dai trattati internazionali in materia di diritti umani; che ***l'adesione a tali valori condivisi costituisce il fondamento dei diritti di cui godono coloro*** che vivono nell'UE;	***trattati internazionali in materia di diritti umani;*** che ***la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sono valori che si rafforzano a vicenda e che la loro compromissione rappresenta una minaccia sistemica per i diritti e le libertà delle persone*** che vivono nell'UE;

Or. en

Emendamento 13

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
D. considerando che il regolamento sulla condizionalità conferisce ***all'UE*** il potere di adottare misure finanziarie proporzionate per salvaguardare ***i propri*** interessi finanziari qualora le violazioni dello Stato di diritto in uno Stato membro compromettano o rischino seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell'UE; che tale regolamento è stato adottato nell'ambito del pacchetto sul quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, a seguito di lunghi e difficili negoziati tra i colegislatori, in particolare a causa dei tentativi di alcuni Stati membri di collegare i negoziati sul QFP ai negoziati sul meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto; che è vincolante per tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore il 1º gennaio 2021;	D. considerando che il regolamento sulla condizionalità conferisce ***al Consiglio*** il potere di adottare***, in base a una proposta della Commissione e informandone il Parlamento,*** misure finanziarie proporzionate per salvaguardare ***gli*** interessi finanziari ***dell'UE*** qualora le violazioni dello Stato di diritto in uno Stato membro compromettano o rischino seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell'UE; che tale regolamento è stato adottato nell'ambito del pacchetto sul quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, a seguito di lunghi e difficili negoziati tra i colegislatori, in particolare a causa dei tentativi di alcuni Stati membri di collegare i negoziati sul QFP ai negoziati sul meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto; che è vincolante per tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore il 1º gennaio 2021;

Or. en

Emendamento 14

Proposta di risoluzione
Considerando F bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	F bis. considerando che nel dicembre 2022 il regolamento sulla condizionalità è stato attivato per la prima volta nei confronti dell'Ungheria, il che ha portato alla sospensione di 6,3 miliardi di EUR di fondi di coesione e al divieto di assumere nuovi impegni giuridici con trust di interesse pubblico ungheresi ed entità da essi mantenute, a causa di violazioni sistemiche dello Stato di diritto che hanno rischiato di compromettere il bilancio e gli interessi finanziari dell'UE, comprese limitazioni all'indipendenza della magistratura e della procura, e di rischi connessi alla corruzione e a carenze nell'attuazione dei fondi dell'UE, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici e il ruolo dei suddetti trust di interesse pubblico;

Or. en

Emendamento 15

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. apprezza ***l'affermazione*** della CGUE secondo cui il rispetto dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE è un obbligo costante dopo l'adesione all'UE e una condizione preliminare per godere di tutti i diritti e benefici derivanti dal trattato, compreso l'accesso ai fondi dell'UE; incarica la Commissione di evidenziare questo punto nelle sue attività di comunicazione e di applicazione;	3. apprezza ***la conferma*** della CGUE secondo cui il rispetto dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE è un obbligo costante dopo l'adesione all'UE e una condizione preliminare per godere di tutti i diritti e benefici derivanti dal trattato, compreso l'accesso ai fondi dell'UE; incarica la Commissione di evidenziare questo punto nelle sue attività di comunicazione e di applicazione[1 bis];
	[1 bis] ***Principio di non regressione; conclusioni dell'avvocato generale***

Campos Sánchez-Bordona, presentate il 2 dicembre 2021 nella causa C-156/21, Ungheria/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, ECLI:EU:C:2021:974, punto 214.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	3 bis. accoglie con favore il fatto che la CGUE abbia sottolineato che il bilancio dell'UE è uno strumento fondamentale per realizzare il principio di solidarietà sancito dall'articolo 2 TUE, uno dei principi fondamentali dell'UE[1 bis]***; ribadisce che la solidarietà si consegue con la condivisione delle risorse finanziarie e si basa sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri, il che presuppone che ciascuno Stato membro utilizzi i fondi comuni in modo responsabile e rimanga impegnato ad adempiere i propri obblighi ai sensi del diritto dell'UE, tra cui il rispetto dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE, in particolare lo Stato di diritto;***

[1 bis] ***Causa C-156/21 presso la CGUE, sopra citata, punto 129.***

Or. en

Emendamento 17

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
6. sottolinea che il regime di	6. sottolinea che il regime di

condizionalità ha carattere di bilancio, in quanto mira a salvaguardare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE e gli interessi finanziari dell'Unione, e si applica solo qualora una violazione dello Stato di diritto comprometta o rischi seriamente di compromettere il bilancio dell'UE; evidenzia che differisce ***dalla procedura*** di cui all'articolo 7 TUE, che ***sanziona le violazioni gravi e persistenti*** dei valori di cui all'articolo 2 TUE;	condizionalità ha carattere di bilancio, in quanto mira a salvaguardare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE e gli interessi finanziari dell'Unione, e si applica solo qualora una violazione dello Stato di diritto comprometta o rischi seriamente di compromettere il bilancio dell'UE; evidenzia che differisce ***dalle procedure*** di cui all'articolo 7***, paragrafi 1 e 2,*** TUE, che ***mirano a rivolgere raccomandazioni agli Stati membri laddove esista un evidente rischio che possano commettere una grave violazione*** dei valori di cui all'articolo 2 TUE***, nonché a sanzionare le violazioni gravi e persistenti di tali valori***;

Or. en

Emendamento 18

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
7. sottolinea che le procedure di infrazione a norma ***dell'articolo*** 258 TFUE e dell'articolo 6 del regolamento finanziario rimangono strumenti complementari per le violazioni sistemiche dei valori di cui all'articolo 2 TUE;	7. sottolinea che le procedure di infrazione a norma ***degli articoli*** 258 ***e 260*** TFUE e dell'articolo 6 del regolamento finanziario rimangono strumenti complementari per le violazioni sistemiche dei valori di cui all'articolo 2 TUE;

Or. en

Emendamento 19

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
8. ***elogia*** le sentenze della CGUE del 16 febbraio 2022 nelle cause C-156/21 e C-157/21***, che*** hanno respinto integralmente i ricorsi dell'Ungheria e della Polonia per l'annullamento del regolamento sulla	8. ***prende atto del fatto che*** le sentenze della CGUE del 16 febbraio 2022 nelle cause C-156/21 e C-157/21 hanno respinto integralmente i ricorsi dell'Ungheria e della Polonia per

condizionalità e hanno confermato inequivocabilmente la validità, la base giuridica e la compatibilità con il trattato del regolamento, nonché le competenze dell'UE in materia di Stato di diritto negli Stati membri;	l'annullamento del regolamento sulla condizionalità e hanno confermato inequivocabilmente la validità, la base giuridica e la compatibilità con il trattato del regolamento, nonché le competenze dell'UE in materia di Stato di diritto negli Stati membri; ***osserva inoltre che nelle stesse sentenze la CGUE ha confermato che i valori espressi all'articolo 2 TUE contengono obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri;***
	Or. en

Emendamento 20

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
9. prende atto degli ulteriori chiarimenti sul processo forniti dalla Commissione negli orientamenti del 2022 sul regolamento sulla condizionalità, nonché del riesame della sua applicazione pratica nella relazione della Commissione del 2024 sull'applicazione; deplora, tuttavia, che ***gli orientamenti siano stati adottati oltre*** un anno dopo ***l'***entrata in vigore ***del*** regolamento e che ***ciò abbia contribuito a ritardare di fatto la sua applicazione***;	9. prende atto degli ulteriori chiarimenti sul processo forniti dalla Commissione negli orientamenti del 2022 sul regolamento sulla condizionalità, nonché del riesame della sua applicazione pratica nella relazione della Commissione del 2024 sull'applicazione; deplora, tuttavia, che ***la Commissione abbia illegittimamente sospeso l'applicazione del regolamento sulla condizionalità per più di*** un anno dopo ***la sua*** entrata in vigore***, dando così seguito alle conclusioni del Consiglio europeo, che erano incompatibili con il*** regolamento ***sulla condizionalità*** e che ***non erano vincolanti per la Commissione; ribadisce il proprio rammarico per il fatto che la Commissione ha adottato orientamenti per l'applicazione del regolamento sulla condizionalità senza che vi fosse una comprovata necessità di adottare tali orientamenti***;
	Or. en

Emendamento 21

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	10 bis. osserva che, sebbene gli Stati membri abbiano identità e tradizioni nazionali diverse, lo Stato di diritto è un valore comune all'UE e agli Stati membri e fa parte degli stessi fondamenti dell''Unione e del suo ordinamento giuridico[1 bis]***; osserva che lo Stato di diritto può essere definito attraverso sei principi, riconosciuti dalla CGUE e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e sviluppati dal Consiglio d'Europa, vale a dire: i) legalità, che implica un processo legislativo trasparente, responsabile, democratico e pluralistico; ii) certezza del diritto; iii) divieto di esercizio arbitrario del potere esecutivo; iv) tutela giurisdizionale effettiva da parte di organi giurisdizionali indipendenti e imparziali, con un controllo giurisdizionale effettivo, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali; v) separazione dei poteri; e vi) uguaglianza davanti alla legge;***

[1 bis] ***Causa C-156/21 presso la CGUE, sopra citata, punto 128.***

Or. en

Emendamento 22

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
12. osserva che, ad oggi, solo un numero molto limitato di portatori di interessi ha utilizzato il modulo standard di denuncia della Commissione allegato agli orientamenti del 2022; raccomanda alla	12. osserva che, ad oggi, solo un numero molto limitato di portatori di interessi ha utilizzato il modulo standard di denuncia della Commissione allegato agli orientamenti del 2022; raccomanda alla

Commissione di accettare le denunce in qualsiasi forma scritta; chiede inoltre la creazione di un portale di segnalazione riservato attraverso il quale i portatori di interessi possano segnalare la non conformità, consentendo in tal modo una rapida azione correttiva;	Commissione di accettare le denunce in qualsiasi forma scritta***, di confermare tempestivamente il ricevimento di tali denunce attribuendovi un numero di riferimento chiaro e di fornire al denunciante un aggiornamento sul seguito dato alla denuncia entro un anno dalla sua presentazione***; chiede inoltre la creazione di un portale di segnalazione riservato attraverso il quale i portatori di interessi possano segnalare la non conformità, consentendo in tal modo una rapida azione correttiva;
	Or. en

Emendamento 23

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
13. si rammarica del fatto che, nonostante le conclusioni preoccupanti che si sono susseguite nelle relazioni annuali della Commissione sullo Stato di diritto nonché da parte dell'OLAF e dell'EPPO, che indicano rischi di bilancio in diversi Stati membri, siano state inviate solo due notifiche formali e siano state decise misure in un unico caso a norma del regolamento sulla condizionalità;	13. si rammarica del fatto che, nonostante le conclusioni preoccupanti che si sono susseguite nelle relazioni annuali della Commissione sullo Stato di diritto nonché da parte dell'OLAF e dell'EPPO, che indicano rischi di bilancio in diversi Stati membri, siano state inviate solo due notifiche formali e siano state decise misure in un unico caso a norma del regolamento sulla condizionalità; ***osserva, in particolare, a tale riguardo, che gravi criticità, di cui l'EPPO ha informato la Commissione in relazione alla Polonia nel 2022 e alla Slovacchia nel 2023, non hanno portato ad alcuna azione a norma del regolamento sulla condizionalità;***
	Or. en

Emendamento 24

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
15. evidenzia che le valutazioni della Commissione devono essere imparziali ed eque, tenere conto di tutti i dati disponibili e rispettare i principi di obiettività, non discriminazione e uguaglianza degli Stati membri dinanzi ai trattati; sottolinea che la scelta e la portata delle misure di protezione del bilancio devono rispettare il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del regolamento sulla condizionalità, tenendo conto della gravità, della durata e della reiterazione della violazione, della cooperazione dello Stato membro interessato e del rischio finanziario concreto, nonché dell'impatto sui legittimi destinatari e beneficiari finali, in particolare quelli più piccoli; invita la Commissione a rendere pubblica la metodologia di valutazione quantitativa del rischio già applicata internamente, come raccomandato dalla Corte dei conti europea;	15. evidenzia che le valutazioni della Commissione devono essere imparziali ed eque, tenere conto di tutti i dati disponibili e rispettare i principi di obiettività, non discriminazione e uguaglianza degli Stati membri dinanzi ai trattati; sottolinea che la scelta e la portata delle misure di protezione del bilancio devono rispettare il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del regolamento sulla condizionalità, tenendo conto della gravità, della durata e della reiterazione della violazione, della cooperazione dello Stato membro interessato e del rischio finanziario concreto, nonché dell'impatto sui legittimi destinatari e beneficiari finali, in particolare quelli più piccoli; invita la Commissione a rendere pubblica la metodologia di valutazione quantitativa del rischio già applicata internamente, come raccomandato dalla Corte dei conti europea; ***ricorda le preoccupanti conclusioni della Corte dei conti nella sua relazione speciale 03/2024, in particolare che le considerazioni politiche svolgono un ruolo importante nelle decisioni di non bloccare o sbloccare i fondi, come dimostra in particolare il fatto che la Commissione non ha applicato, in passato, il regolamento sulla condizionalità in relazione alla Polonia né lo ha applicato in relazione alla Slovacchia, anche nei casi in cui ha riscontrato violazioni dello Stato di diritto relative al bilancio concernenti tali Stati membri nel contesto di altri strumenti;***

Or. en

Emendamento 25

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
16. comprende che alcuni aspetti del regolamento sulla condizionalità rendono difficile attivare il meccanismo, in particolare l'obbligo di dimostrare un legame sufficientemente diretto tra le violazioni dello Stato di diritto e un grave rischio di effetti negativi sul bilancio dell'UE; sottolinea, tuttavia, che tali obblighi non dovrebbero essere utilizzati come giustificazione per non attivare il meccanismo;	16. comprende che alcuni aspetti del regolamento sulla condizionalità rendono difficile attivare il meccanismo, in particolare l'obbligo di dimostrare un legame sufficientemente diretto tra le violazioni dello Stato di diritto e un grave rischio di effetti negativi sul bilancio dell'UE; sottolinea, tuttavia, che tali obblighi non dovrebbero essere utilizzati come giustificazione per non attivare il meccanismo; ***deplora, a tale riguardo, che la Commissione applichi l'interpretazione più restrittiva del regolamento, in base alla quale esclude dalla sua applicazione anche violazioni gravi che interessano i fondi dell'UE; ribadisce che il regolamento stabilisce chiaramente che le minacce all'indipendenza della magistratura costituiscono una violazione dei principi dello Stato di diritto[1 bis];***
	[1 bis] GU C 465 del 6.12.2022, pag. 147.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	16 bis. sottolinea che, anche nei casi in cui le carenze riguardanti lo Stato di diritto sono di natura generale e interessano il sistema giuridico di uno Stato membro nel suo complesso, come le violazioni dell'indipendenza della magistratura, tali carenze possono compromettere il bilancio dell'UE in modo diretto e grave eliminando le salvaguardie sistemiche contro le attività fraudolente e altre attività illecite; mette in evidenza che la nozione di effetto diretto sul bilancio dell'UE non deve

essere interpretata come una limitazione dell'ambito di applicazione del regolamento sulla condizionalità alle sole questioni specificamente connesse all'esecuzione del bilancio, come la legislazione in materia di appalti pubblici, in quanto tale approccio non farebbe che motivare gli attori in malafede a erodere in maniera più ampia le garanzie dello Stato di diritto;

Or. en

Emendamento 27

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
17. osserva che il Consiglio ha deciso di sospendere il 55 % degli impegni di bilancio per tre programmi operativi nell'ambito della politica di coesione per l'Ungheria***;*** pone l'accento sull'analisi giuridica[17] che dimostra che la natura sistemica e persistente delle violazioni dello Stato di diritto in Ungheria avrebbe dovuto comportare una sospensione significativamente più elevata dei finanziamenti dell'UE, al fine di proteggere il bilancio dell'Unione in linea con il principio di proporzionalità; osserva che le nuove valutazioni della situazione in Ungheria effettuate dalla Commissione nel dicembre 2023 e nel dicembre 2024 hanno entrambe concluso che non è stato posto rimedio alla situazione che ha portato all'adozione di misure; invita la Commissione a valutare e affrontare il regresso dello Stato di diritto proponendo misure supplementari o aggiornando quelle esistenti;	17. osserva che il Consiglio ha deciso di sospendere il 55 % degli impegni di bilancio per tre programmi operativi nell'ambito della politica di coesione per l'Ungheria ***e di vietare l'assunzione di nuovi impegni giuridici con trust di interesse pubblico ungheresi e le entità da essi gestite;*** pone l'accento sull'analisi giuridica[17] che dimostra che la natura sistemica e persistente delle violazioni dello Stato di diritto in Ungheria avrebbe dovuto comportare una sospensione significativamente più elevata dei finanziamenti dell'UE, al fine di proteggere il bilancio dell'Unione in linea con il principio di proporzionalità; osserva che le nuove valutazioni della situazione in Ungheria effettuate dalla Commissione nel dicembre 2023 e nel dicembre 2024 hanno entrambe concluso che non è stato posto rimedio alla situazione che ha portato all'adozione di misure; invita la Commissione a valutare e affrontare il regresso dello Stato di diritto proponendo misure supplementari o aggiornando quelle esistenti ***per allinearle all'analisi giuridica summenzionata***;

[17] Studio richiesto da Daniel Freund, deputato al Parlamento europeo del gruppo Verts/ALE – Lane Scheppele, K., Kelemen, R. D., Morijn, J., "Freezing all EU funds to Hungary: A legal analysis of why a 100 % suspension is "proportionate" and "appropriate" under Regulation 2020/2092 on a general regime of conditionality for the protection of the Union budget" (Congelamento di tutti i fondi UE all'Ungheria: un'analisi giuridica del motivo per cui una sospensione del 100 % è "proporzionata" e "appropriata" ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione), maggio 2022.

[17] Studio richiesto da Daniel Freund, deputato al Parlamento europeo del gruppo Verts/ALE – Lane Scheppele, K., Kelemen, R. D., Morijn, J., "Freezing all EU funds to Hungary: A legal analysis of why a 100 % suspension is "proportionate" and "appropriate" under Regulation 2020/2092 on a general regime of conditionality for the protection of the Union budget" (Congelamento di tutti i fondi UE all'Ungheria: un'analisi giuridica del motivo per cui una sospensione del 100 % è "proporzionata" e "appropriata" ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione), maggio 2022.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
20. ricorda che il regolamento sulla condizionalità stabilisce espressamente che esso integra gli strumenti per la protezione del bilancio esistenti e deve essere applicato "nei casi in cui le altre procedure previste dalla legislazione dell'Unione non consentano una protezione più efficace del bilancio dell'Unione"; si rammarica dell'interpretazione della Commissione secondo cui, sulla base di tale formulazione, lo strumento dovrebbe essere utilizzato solamente come misura di ultima istanza; constata con preoccupazione che il monitoraggio dello Stato di diritto in seno alla Commissione è suddiviso tra diversi servizi, il che comporta talvolta azioni incoerenti e ritardate;	20. ricorda che il regolamento sulla condizionalità stabilisce espressamente che esso integra gli strumenti per la protezione del bilancio esistenti e deve essere applicato "nei casi in cui le altre procedure previste dalla legislazione dell'Unione non consentano una protezione più efficace del bilancio dell'Unione"; si rammarica dell'interpretazione della Commissione secondo cui, sulla base di tale formulazione, lo strumento dovrebbe essere utilizzato solamente come misura di ultima istanza; constata con preoccupazione che il monitoraggio dello Stato di diritto in seno alla Commissione è suddiviso tra diversi servizi, il che comporta talvolta azioni incoerenti e ritardate ***o un'assenza totale di azioni***;

Emendamento 29

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
21. ritiene che non sia chiaro in che modo il regolamento sulla condizionalità interagisca nella pratica con gli altri strumenti del pacchetto di strumenti per lo Stato di diritto, in particolare la condizione abilitante orizzontale sulla Carta a norma del regolamento recante disposizioni comuni e i "super traguardi" relativi allo Stato di diritto nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; si rammarica che, nel dicembre 2023, la Commissione abbia valutato che l'Ungheria aveva soddisfatto la condizione abilitante orizzontale relativa all'indipendenza della magistratura, mantenendo al contempo le misure imposte a norma del regolamento sulla condizionalità; sottolinea che tale mancanza di coerenza ostacola il controllo democratico della loro applicazione;	21. ritiene che non sia chiaro in che modo il regolamento sulla condizionalità interagisca nella pratica con gli altri strumenti del pacchetto di strumenti per lo Stato di diritto, in particolare la condizione abilitante orizzontale sulla Carta a norma del regolamento recante disposizioni comuni e i "super traguardi" relativi allo Stato di diritto nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; si rammarica che, nel dicembre 2023, la Commissione abbia valutato che l'Ungheria aveva soddisfatto la condizione abilitante orizzontale relativa all'indipendenza della magistratura, mantenendo al contempo le misure imposte a norma del regolamento sulla condizionalità; sottolinea che tale mancanza di coerenza ostacola il controllo democratico della loro applicazione; ***ribadisce che la decisione della Commissione è illegittima, come asserito nel ricorso proposto dal Parlamento contro la Commissione nella causa C-225/24, in particolare in ragione della violazione di diverse disposizioni sostanziali del regolamento sulle disposizioni comuni, della violazione dell'obbligo della Commissione di motivare la sua decisione e del suo sviamento di potere sotto forma di un compromesso politico per la revoca del veto da parte dell'Ungheria su alcune urgenti decisioni richiedenti l'unanimità in seno al Consiglio europeo;***

Or. en

Emendamento 30

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	22 bis. si compiace della proposta della Commissione di rafforzare il legame tra le raccomandazioni della relazione sullo Stato di diritto e il sostegno finanziario nell'ambito del QFP 2028-2034 e di generalizzare l'approccio "riforma in cambio di fondi" elaborato nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza post-COVID-19; sottolinea che la valutazione delle condizioni e dei parametri di riferimento relativi allo Stato di diritto nell'ambito del QFP 2028-2034 deve basarsi su competenze specializzate imparziali e non su accordi politici, e che tale obiettivo deve essere garantito e salvaguardato nella procedura applicata per realizzare tale valutazione e per trarre conclusioni adeguate dai suoi risultati; osserva, in tale contesto, che le decisioni indirizzate agli Stati membri dovrebbero essere adottate dalla Commissione, in quanto custode dei trattati, e non dal Consiglio, il quale potrebbe essere reticente ad adottare misure che avrebbero un effetto negativo sugli Stati membri;

Or. en

Emendamento 31

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
23. avverte che la riassegnazione o la ridistribuzione degli stanziamenti congelati verso altri programmi od obiettivi farebbe intendere ai governi inadempienti che le perdite possono essere compensate altrove;	23. avverte che la riassegnazione o la ridistribuzione degli stanziamenti congelati verso altri programmi od obiettivi farebbe intendere ai governi inadempienti che le perdite possono essere compensate altrove;

esorta pertanto la Commissione a respingere qualsiasi richiesta di trasferimento ad altri programmi o priorità nell'ambito dello stesso programma che comporterebbe un'elusione delle sospensioni a norma del regolamento sulla condizionalità; chiede che la Commissione trasmetta al Parlamento il testo integrale di qualsiasi richiesta di trasferimento, affinché il controllo democratico possa precedere e non seguire la decisione della Commissione;	esorta pertanto la Commissione a respingere qualsiasi richiesta di trasferimento ad altri programmi o priorità nell'ambito dello stesso programma che comporterebbe un'elusione delle sospensioni a norma del regolamento sulla condizionalità; chiede che la Commissione trasmetta al Parlamento il testo integrale di qualsiasi richiesta di trasferimento, affinché il controllo democratico possa precedere e non seguire la decisione della Commissione; ***sottolinea che tali trasferimenti dovrebbero essere considerati inammissibili dal punto di vista giuridico; invita la Commissione ad assicurare l'esistenza di garanzie giuridiche a tal fine, anche nel quadro del QFP 2028-2034;***

Or. en

Emendamento 32

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
27. esorta la Commissione a concordare un canale di comunicazione sicuro per garantire l'accesso degli organi competenti del Parlamento a tali informazioni, salvaguardando al contempo la loro riservatezza;	***soppresso*** *(Spostato al paragrafo 45 bis tra le raccomandazioni.)*

Or. en

Emendamento 33

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*

	28 bis. ritiene, più in generale, che occorra rafforzare il dialogo e la cooperazione interistituzionali a livello di UE in merito allo Stato di diritto; deplora che la Commissione e il Consiglio abbiano finora respinto la proposta del Parlamento di concludere un accordo interistituzionale sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; ribadisce la propria disponibilità a riprendere i colloqui su tale accordo;

Or. en

Emendamento 34

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
30. si rammarica che, nella pratica, le garanzie previste rimangano ampiamente teoriche, in quanto le procedure per i pagamenti diretti o la riassegnazione dei fondi sono molto complesse e la comunicazione con i destinatari finali e i beneficiari è sporadica; prende atto che sono necessari maggiori sforzi al livello dell'UE per migliorare la protezione dei legittimi interessi dei destinatari finali e dei beneficiari e garantire il loro accesso ai finanziamenti dell'UE;	30. si rammarica che, nella pratica, le garanzie previste rimangano ampiamente teoriche, in quanto le procedure per i pagamenti diretti o la riassegnazione dei fondi sono molto complesse e la comunicazione con i destinatari finali e i beneficiari è sporadica; ***esprime preoccupazione per il fatto che la struttura proposta per il QFP 2028-2034 potrebbe rendere ancora più difficile proteggere i destinatari finali e i beneficiari, conferendo ai governi degli Stati membri un maggiore controllo sulla gestione dei fondi dell'UE;*** prende atto che sono necessari maggiori sforzi al livello dell'UE per migliorare la protezione dei legittimi interessi dei destinatari finali e dei beneficiari e garantire il loro accesso ai finanziamenti dell'UE;

Or. en

Emendamento 35

Proposta di risoluzione

Paragrafo 32

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
32. ritiene***, sulla base dell'esperienza finora limitata, che il regime di condizionalità sia uno*** strumento ***efficace*** per proteggere gli interessi finanziari dell'UE dai rischi derivanti da violazioni dello Stato di diritto; chiede ***pertanto*** che il regime continui ad essere applicato all'intero bilancio dell'UE, compresi gli strumenti basati sulle prestazioni, affinché nessuna linea di spesa dell'UE sfugga a un efficace controllo dello Stato di diritto; esorta la Commissione a garantire che il regolamento sulla condizionalità sia applicato in modo coerente al bilancio dell'UE, indipendentemente dal suo modello di finanziamento;	32. ritiene ***che sia troppo presto per pronunciarsi in maniera definitiva sull'efficacia di questo*** strumento per proteggere gli interessi finanziari dell'UE dai rischi derivanti da violazioni dello Stato di diritto; chiede ***tuttavia*** che il regime continui ad essere applicato all'intero bilancio dell'UE, compresi gli strumenti basati sulle prestazioni, affinché nessuna linea di spesa dell'UE sfugga a un efficace controllo dello Stato di diritto; esorta la Commissione a garantire che il regolamento sulla condizionalità sia applicato in modo coerente al bilancio dell'UE, indipendentemente dal suo modello di finanziamento;

Or. en

Emendamento 36

Proposta di risoluzione
Paragrafo 35

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
35. invita la Commissione, in tale contesto, a rivedere la sua interpretazione del regolamento sulla condizionalità quale strumento di ultima istanza e a utilizzarlo in modo più proattivo, inclusa l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, pur nel rispetto del principio di proporzionalità;	35. invita la Commissione, in tale contesto, ***ad approfondire la sua valutazione del valore aggiunto e dei limiti dei diversi strumenti di condizionalità del bilancio e*** a rivedere la sua interpretazione del regolamento sulla condizionalità quale strumento di ultima istanza e a utilizzarlo in modo più proattivo, inclusa l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, pur nel rispetto del principio di proporzionalità;

Or. en

Emendamento 37

Proposta di risoluzione
Paragrafo 37

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
37. invita la Commissione a riesaminare il modo in cui può adempiere efficacemente al suo obbligo di salvaguardare i legittimi interessi finanziari dei destinatari finali e dei beneficiari, in particolare di quelli che subiscono le conseguenze di carenze dello Stato di diritto, anche applicando le pertinenti disposizioni del regolamento sulla condizionalità per quanto riguarda gli obblighi di pagamento degli Stati membri; sottolinea che qualsiasi misura adottata per garantire che i legittimi destinatari finali e i beneficiari possano continuare ad accedere ai finanziamenti dell'UE non dovrebbe indebolire l'applicazione del regolamento sulla condizionalità; si attende di essere pienamente coinvolto in tale processo;	37. invita la Commissione a riesaminare il modo in cui può adempiere efficacemente al suo obbligo di salvaguardare i legittimi interessi finanziari dei destinatari finali e dei beneficiari, in particolare di quelli che subiscono le conseguenze di carenze dello Stato di diritto, anche applicando le pertinenti disposizioni del regolamento sulla condizionalità per quanto riguarda gli obblighi di pagamento degli Stati membri; ***invita, in particolare, la Commissione a riconsiderare la possibilità di assoggettare temporaneamente i fondi interessati al regime di gestione diretta e, qualora ritenesse che tale opzione non è fattibile, a spiegare chiaramente i motivi di tale conclusione;*** sottolinea che qualsiasi misura adottata per garantire che i legittimi destinatari finali e i beneficiari possano continuare ad accedere ai finanziamenti dell'UE non dovrebbe indebolire l'applicazione del regolamento sulla condizionalità; si attende di essere pienamente coinvolto in tale processo;

Or. en

Emendamento 38

Proposta di risoluzione
Paragrafo 41

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
41. sottolinea che la relazione annuale sullo Stato di diritto è attualmente strutturata intorno a quattro pilastri, vale a dire: il sistema giudiziario, il quadro per la lotta alla corruzione, il pluralismo dei media e altre questioni istituzionali relative al bilanciamento dei poteri; ***prende atto*** che la relazione sullo Stato di diritto 2025	41. sottolinea che la relazione annuale sullo Stato di diritto è attualmente strutturata intorno a quattro pilastri, vale a dire: il sistema giudiziario, il quadro per la lotta alla corruzione, il pluralismo dei media e altre questioni istituzionali relative al bilanciamento dei poteri; ***si compiace*** che la relazione sullo Stato di diritto 2025

ha incluso una dimensione relativa al mercato unico per affrontare le questioni riguardanti lo Stato di diritto che interessano le imprese e i lavoratori; sottolinea che un sistema giudiziario funzionante, un solido quadro anticorruzione, il pluralismo dei media, un adeguato sistema di bilanciamento dei poteri e un mercato unico funzionante sono intrinsecamente legati allo Stato di diritto;	***abbia*** incluso una dimensione relativa al mercato unico per affrontare le questioni riguardanti lo Stato di diritto che interessano le imprese e i lavoratori; sottolinea che un sistema giudiziario funzionante, un solido quadro anticorruzione, il pluralismo dei media, un adeguato sistema di bilanciamento dei poteri e un mercato unico funzionante sono intrinsecamente legati allo Stato di diritto;

Or. en

Emendamento 39

Proposta di risoluzione
Paragrafo 42

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
42. osserva che le violazioni sistematiche dello Stato di diritto, individuate nell'ambito dei pilastri della relazione annuale sullo Stato di diritto, che hanno un legame sufficientemente diretto con la protezione del bilancio dell'UE, dovrebbero portare all'attivazione del meccanismo di condizionalità, in particolare in casi quali la violazione, la manipolazione o il favoritismo nei bandi di gara e nelle domande che riguardano finanziamenti dell'UE, nonché le vessazioni amministrative che violano la parità di trattamento degli enti locali e regionali, delle imprese o di altri destinatari finali e beneficiari, nonché il loro accesso ai fondi dell'UE;	42. osserva che le violazioni sistematiche dello Stato di diritto, individuate nell'ambito dei pilastri della relazione annuale sullo Stato di diritto, che hanno un legame sufficientemente diretto con la protezione del bilancio dell'UE, dovrebbero portare all'attivazione del meccanismo di condizionalità, in particolare in casi quali ***le violazioni sistematiche dell'indipendenza della magistratura, un quadro anticorruzione inefficace, compreso il controllo politico dei servizi di un procuratore generale o di istituzioni superiori di controllo, o*** la violazione, la manipolazione o il favoritismo nei bandi di gara e nelle domande che riguardano finanziamenti dell'UE, nonché le vessazioni amministrative che violano la parità di trattamento degli enti locali e regionali, delle imprese o di altri destinatari finali e beneficiari, nonché il loro accesso ai fondi dell'UE;

Or. en

Emendamento 40

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	45 bis. esorta la Commissione a concordare un canale di comunicazione sicuro con gli organi competenti del Parlamento al fine di garantire il pieno accesso alla documentazione, compreso il testo integrale delle notifiche scritte e gli scambi tra i servizi della Commissione e lo Stato membro in questione, in modo tempestivo, completo e proattivo, salvaguardandone nel contempo la riservatezza;

Or. en

Emendamento 41

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
46. invita il Consiglio a mantenere il processo basato sui fatti e obiettivo e ad attenersi il più possibile alle proposte della Commissione; esorta inoltre il Consiglio a non trasformare il processo che porta all'adozione di misure in uno ***strumento*** di ***negoziazione***;	46. invita il Consiglio a mantenere il processo basato sui fatti e obiettivo e ad attenersi il più possibile alle proposte della Commissione; esorta inoltre il Consiglio a non trasformare il processo che porta all'adozione di misure in ***un esercizio di conclusione di accordi politici, che permetterebbe a*** uno ***Stato membro soggetto a tale processo*** di ***porre il veto su decisioni urgenti che richiedono l'unanimità in seno al Consiglio europeo***;

Or. en

Emendamento 42

Proposta di risoluzione
Paragrafo 51 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	51 bis. ribadisce la sua proposta di istituire un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, sulla base della proposta del Parlamento del 2020; sottolinea che tale meccanismo dovrebbe essere disciplinato da un accordo interistituzionale tra le tre istituzioni, che consista in un ciclo di monitoraggio annuale dei valori dell'Unione in relazione a tutti gli aspetti di cui all'articolo 2 TUE e che si applichi in maniera uguale, obiettiva ed equa a tutti gli Stati membri e ai paesi candidati, con il sostegno di un gruppo di esperti indipendenti incaricato di elaborare raccomandazioni e di collegarle a strumenti di bilancio e ad altri strumenti di esecuzione; invita, nel frattempo, le altre istituzioni a valutare almeno un'ulteriore cooperazione nel contesto della proposta di progetto pilota interistituzionale sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, il che contribuirebbe a rafforzare la fiducia tra le istituzioni in modo pratico, in particolare attraverso la condivisione delle pratiche in materia di monitoraggio, dialogo e riunione;
	Or. en